

Crediti d'imposta energia e gas

Premessa

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale acquistate ed impiegate nell'attività economica, anche a causa degli effetti economici della grave crisi internazionale in Ucraina, sono stati introdotti negli ultimi mesi diversi crediti d'imposta, la cui disciplina specifica è contenuta in diverse disposizioni normative.

Nell'ultimo decreto Bollette - che prevede misure urgenti per il contenimento degli effetti di aumenti dei prezzi energetici - è stata prevista l'estensione di tali misure agevolative anche all'III trimestre 2023.

In particolare, con riferimento ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas impiegati nell'esercizio dell'attività, la proroga vale se nel I trimestre del 2023 le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

ATTENZIONE

Con il DL 132/2023 è stato anticipato il termine, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Crediti d'imposta energia e gas

Energivore

Imprese beneficiarie

Sono definite imprese a forte consumo di energia o energivore le imprese che:
rispettano i requisiti di cui all'[art. 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21.12.2017](#) ;
art. 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21.12.2017
sono regolarmente iscritte nell'elenco CSEA relativo al periodo oggetto di agevolazione (sessione suppletiva inclusa).

Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta è riportata nella tabella seguente:

Costi agevolabili

Le spese rilevanti appartengono alla macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per materia energia", in cui rientrano:

i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;

il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;

la commercializzazione.

Sono invece escluse:

le spese di trasporto;

le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;

le imposte inerenti alla componente energia;

ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Crediti d'imposta energia e gas

Non Energivore

Imprese beneficiarie

L'agevolazione spetta alle imprese, diverse dalle imprese energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore:
a 16,5 kW per i crediti d'imposta, relativi al secondo e terzo trimestre 2022;
a 4,5 kW per i crediti d'imposta, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, primo e secondo trimestre 2023.

Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta è riportata nella tabella seguente:

Costi agevolabili

Le spese rilevanti appartengono alla macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per materia energia", in cui rientrano:

i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;

i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;

il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;

la commercializzazione.

la commercializzazione.

Sono invece escluse:

le spese di trasporto;

le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;

le imposte inerenti alla componente energia;

ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Crediti d'imposta energia e gas

Gasivore

Imprese beneficiarie

Sono definite imprese a forte consumo di gas naturale o gasivore le imprese che operano in uno dei settori indicati nell'[allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/ 2021](#), della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.

Misura dell'agevolazione

La misura dell'agevolazione è riportata nella tabella seguente:

Costi agevolabili

Le spese rilevanti appartengono alla macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale", vale a dire i costi della componente "gas" (costo della commodity). Il beneficio fiscale copre anche le spese sostenute per l'acquisto di gas effettivamente utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso.

Il gas deve essere consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici".

Crediti d'imposta energia e gas

Non Gasivore

Imprese beneficiarie

L'agevolazione spetta alle imprese diverse da quella a forte consumo di gas naturale o gasivore.

Misura dell'agevolazione

La misura dell'agevolazione è riportata nella tabella seguente:

Costi agevolabili

Le spese rilevanti appartengono alla macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale", vale a dire i costi della componente "gas" (costo della commodity). Il beneficio fiscale copre anche le spese sostenute per l'acquisto di gas effettivamente utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso. Il gas deve essere consumato "per usi energeticidiversi dagli usi termoelettrici".

Crediti d'imposta energia e gas

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta per l'energia e il gas possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, in alternativa possono essere ceduti per intero.

I crediti in oggetto sono cumulabili con le altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta energia e gas non costituiscono aiuti di Stato in regime de minimis.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

Ammissa la possibilità di sanare il mancato invio della comunicazione per la compensazione dei crediti d'imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022. Per regolarizzare la situazione il contribuente deve:

- inviare la comunicazione omessa prima di procedere alla compensazione dei crediti tramite F24 entro il termine massimo del 30 settembre 2023;
- versare la sanzione minima di 250 euro.

Crediti d'imposta energia e gas

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti

Nel corso del 2022 è stato introdotto, e di volta in volta prorogato fino al 1° trimestre 2023, un credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e di pesca. In particolare, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Dal quarto trimestre 2022 tale credito è inoltre stato esteso alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (codice Ateco 1.61) e per l'acquisto di carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Misura dell'agevolazione

La misura dell'agevolazione è riportata nella tabella seguente:

Utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione o cedibile per intero.

Limiti e cumulabilità

All'agevolazione si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.